

## **Deliberazione C.C. n. 12 del 23.07.2015**

**OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) – Componente IMU.  
Conferma aliquote e detrazioni per l'anno 2015.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Ricordato che:

- l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
- l'Imposta Unica Comunale (IUC) si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Rilevato che l'imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23, originariamente a decorrere dall'anno 2014, e anticipata al 2012 dall'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito dalla legge 22.12.2011, n. 214, ha per presupposto il possesso di immobili e non si applica, con le modifiche normative intervenute, al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ed alle ulteriori fattispecie previste sempre dall'art. 13 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, comma 2, lettera a, b, c, d;

Dato atto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, possono, ai sensi dell'art. 13, commi 6-9, del citato D.L. n. 201/2011, aumentare o diminuire le aliquote IMU previste per legge;

Richiamata la propria deliberazione n. 25 del 24.07.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), atto che disciplina, fra l'altro, anche la componente IMU;

Richiamata la propria deliberazione n. 26 del 24.07.2014 con la quale sono state stabilite le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2014;

Ritenuto di dover stabilire, in applicazione della vigente normativa, le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2015;

Tenuto conto delle rilevanti problematiche che anche nel corrente esercizio finanziario incidono sulla programmazione finanziaria dei Comuni, sia in termini di riduzioni delle risorse disponibili che in termini di incertezza normativa e, in particolare:

- delle novità in materia di IMU, introdotte dalla legge di stabilità 2014 ed eliminazione del rimborso dello Stato dell'introito della soppressa tassazione dell'abitazione principale;
- del complesso impianto normativo di quantificazione del fondo di solidarietà comunale nella cui quantificazione è inserita, fra l'altro, una componente IMU;
- delle problematiche relative alla complessità dei tagli ai trasferimenti statali ai comuni, compresi quelli derivanti dalla legge sulla spending review;
- degli ulteriori tagli agli enti locali derivanti dalla legge di stabilità per l'anno 2015, legge n. 190 del 23.12.2014;
- dei vincoli derivanti dall'introduzione della nuova contabilità comunale di cui al D.Lgs. n. 118/2011, come integrato con D.Lgs. n. 126/2014;

Visto l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce il termine del 31 dicembre entro il quale il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296 che prevede il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali, nonché le tariffe dei servizi pubblici locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Rilevato che, in deroga alla surrichiamata disposizione, ai sensi del comma 3 dell'art. 193 del Tuel 267/2000, come modificato dal comma 444 dell'art. 1 della legge 228/2012, il Comune ha facoltà di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il termine per l'adozione della deliberazione del permanere degli equilibri di bilancio, nel solo caso di accertamento negativo dello stesso;

Preso atto che con decreti del Ministero dell'Interno del 24.12.2014, del 16.03.2015 e del 13.05.2015 il termine per l'approvazione del bilancio 2015 è stato differito, rispettivamente, al 31.03.2015, al 31.05.2015 e da ultimo al 30.07.2015;

Visto l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi di quanto disposto dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) della Legge n. 213/2012;

Con sette voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto, espressi per alzata di mano:

## D E L I B E R A

1) Di confermare, per l'anno 2015, le aliquote e le detrazioni da applicare all'Imposta Municipale Propria (IMU) come di seguito indicato:

<b>• ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE:</b>
La definizione di abitazione principale e pertinenze è disciplinata dalla legge e dal regolamento comunale. Il regolamento considera direttamente adibite ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e delle detrazioni di legge, anche le unità immobiliari possedute, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, da anziani o disabili che spostano la propria residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime soggiacciono le eventuali pertinenze.
<b>Aliquota di base stabilita dalla normativa per le sole unità immobiliari classificate catastalmente nelle categorie A1, A8 e A9</b>
<b>0,4%</b> (zero virgola quattro per cento) (gettito interamente devoluto al Comune)
<b>DETRAZIONI:</b> dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
<b>• UNITÀ IMMOBILIARI DI CATEGORIA "A" (con esclusione delle categorie catastali A1, A8 e A9) CONCESSE DAL PROPRIETARIO O DAL TITOLARE DI UN DIRITTO REALE IN USO GRATUITO AI FIGLI O AI GENITORI, I QUALI LE OCCUPANO QUALE LORO ABITAZIONE PRINCIPALE A CONDIZIONE CHE GLI STESSI ABBIANO LA PROPRIA RESIDENZA NELL'ABITAZIONE OGGETTO DI CONCESSIONE GRATUITA</b>
<b>Aliquota applicata</b>

<b>0,43%</b> (zero virgola quarantatré per cento) (gettito interamente devoluto al Comune)
<b>• FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'ATTIVITA' AGRICOLA</b>
<b>Aliquota di base stabilita dalla normativa</b>
<b>0,2%</b> (zero virgola due per cento) (gettito interamente devoluto al Comune) – (1)
(1) l'art. 4 del D.L. n. 16/2012 convertito nella Legge n. 44/2012 al comma 1-ter ha previsto l'esenzione di queste tipologie di fabbricati se ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT – in base alla previsione normativa queste tipologie di fabbricato in Comune di Chiuro non scontano l'IMU, salvo diversa successiva previsione di legge.
<b>• AREE FABBRICABILI E TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI</b>
<b>Aliquota applicata</b>
<b>0,86%</b> (zero virgola ottantasei per cento)
- per gli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D il gettito è così ripartito: a) l'aliquota di base dello 0,76% è di intera competenza dello Stato <b>b) <u>il differenziale di aliquota dello 0,10% è di intera competenza del Comune</u></b>
- per tutti gli altri immobili ed aree fabbricabili il gettito ad aliquota dello 0,86% <b><u>è interamente di competenza del Comune</u></b>

2) Di dare atto che le aliquote come sopra indicate sono applicate con decorrenza 1° gennaio 2015.

3) Di prendere atto, altresì, che, ai sensi dell'art. 9-bis della Legge n. 80/2014, a partire dal 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso,

4) Di demandare al Responsabile dell'Area Economica Finanziaria e Amministrativa tutti gli adempimenti derivanti dal presente atto, quali le pubblicazioni necessarie, ai sensi delle vigenti disposizioni.

5) Di dare atto che la presente deliberazione verrà altresì pubblicata sul sito istituzionale del Comune alla sezione "Amministrazione trasparente".

6) Di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 172 comma 1, lettera e), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, è allegata al bilancio preventivo 2015.

Quindi, ravvisata l'urgenza, con sette voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto, espressi per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

